

La Cassazione in una sola pronuncia usa l'espressione firma digitale si tratta di Sez. L, **Sentenza n. 4061** del 19/02/2008 (Rv. 601974)

Presidente: Sciarelli G. Estensore: De Matteis A.
Relatore: De Matteis A. P.M. Fuzio R. (Conf.)

Introvigne (*Albarello ed altro*) contro Inail (*La Peccerella ed altro*)

(Rigetta, App. Bolzano, 28 Aprile 2005)

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 049 COMUNICAZIONI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - Comunicazione di cancelleria - Comunicazione mediante posta elettronica all'indirizzo email indicato dall'avvocato - Validità - Fondamento - Condizioni.

La comunicazione di cancelleria "ex" art. 136 cod. proc. civ. ammette equipollenti basati su elementi volontaristici e sul conseguimento dello scopo: ne consegue, nel caso in cui un avvocato abbia aderito ad una convenzione tra l'ordine degli avvocati ed un ufficio giudiziario che preveda le comunicazioni via posta elettronica all'indirizzo email indicato da ciascun legale, la validità della comunicazione di cancelleria effettuata al detto indirizzo a mezzo posta elettronica, ancorché priva di firma digitale, ove sia pervenuta alla cancelleria una risposta per ricevuta, data non in automatico.

Dall'esame di questa pronuncia mi vengono due annotazioni la prima :

conferma appello Bolzano : sede ove si è stipulata una convenzione per la comunicazione dei ccdd biglietti di cancelleria con conferma della ricezione ; la regione Basilicata e la Corte di Appello hanno fatto di più con il progetto polis ora tocca fare il passo ulteriore con il Consiglio dell'Ordine anzi con i consigli dell'ordine e stipulare le convenzioni.

La seconda non credo sia un caso che la pronuncia provenga dalla sezione lavoro, ove - anche a bz evidentemente- la pressione del carico rende sempre più necessaria l'adozione delle ccdd nuove tecnologie . D'altro canto se il dialogo tra lavoratori è un dialogo tra specializzati: enti pubblici a forte informatizzazione (l'inps credo sia stato una delle prime ppaa ad avviare l'innovazione al suo interno ricordo i primi estratti contributivi meccanizzati) operatori economici (società imprese individuali ed altri soggetti che comunemente ad esempio per gli adempimenti fiscali per le comunicazioni alle camere di commercio utilizzano lo strumento informatico) e pubblico datore di lavoro (ormai privatizzato) cancellerie con iscrizioni numericamente non comparabili con gli altri uffici giudiziari , mi sembra ci siano le premesse per avviare anche a pz la via per la convenzione : sono rid in regime di prorogatio e ritengo la mia esperienza chiusa, ma sono comunque disponibile per avviare anche da domani il discorso.

Questa pronuncia mi sembra rilevante anche per un ulteriore aspetto e cioè per la scelta di ritenere non vincolante la firma digitale . Il nostro legislatore con il d.p.r. nr. 513/1997 riconosce efficacia ex art. 2702 - di scrittura privata riconosciuta - al documento informatico sottoscritto con forma digitale, questa norma sconta il fatto di aver preceduto di due anni la direttiva CE - la nr. 93 del 1999- che invece molto più semplicemente parla di firma elettronica ove non solo non solo viene superata la necessità dell'uso della crittografia a chiave pubblica quanto con l'espressione firma si vuole intendere semplicemente un meccanismo di autorizzazione. La CE quindi non opera una scelta di campo ma adotta il principio di equivalenza funzionale : bisogna individuare caso per caso la funzione della scrittura al fine di valutarne la sostituibilità con la forma elettronica. Equivalenza funzionale non è altro che la forma tecnologica del vecchio principio della libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo quivi applicato della S.C. ." Analizzate le singole fonti normative (L. n. 59 del 1997, art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 6, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, artt. 2 e 6), il giudice di appello ha distinto tra requisiti del documento informatico per i quali è richiesta la sottoscrizione con firma digitale, e comunicazione con biglietto di cancelleria, che non è un documento informatico ma una semplice modalità di trasmissione telematica, per la quale va seguita la disciplina appositamente prevista dal cit. D.P.R. n. 123 del 2001, art. 6, con distinzione già recepita dal D.P.R. n. 513 del 1997, art.12. Ha infine rilevato che nella fattispecie in esame vi è addirittura un passaggio in più che garantisce la realizzazione dello scopo legale della procedura, e cioè una risposta non in automatico ma intenzionalmente generata dal computer destinatario a mezzo del tasto "rispondi" del programma di ricezione e scarico della corrispondenza elettronica.

La Corte ha poi affermato: "Posto il principio volontaristico che precede, la comunicazione da parte dell'avvocato del proprio indirizzo e-mail all'Ordine, per la successiva comunicazione alla Corte d'Appello, secondo la procedura prevista dall'accordo tra la Corte d'Appello di Trento ed il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, costituisce: a) adesione del professionista alla convenzione, b) consenso affinché la comunicazione di cancelleria gli sia effettuata con tale modalità; c) garanzia che all'indirizzo dato il messaggio di cancelleria sarà letto dall'avvocato stesso o da altra persona addetta allo studio (sulla nozione di destinatario ai fini dell'art. 136 c.p.c., e sulla sufficienza che la comunicazione pervenga a collaboratore del destinatario addetto allo studio: Cass. 25 settembre 2000 n. 12666, Cass. 14 aprile 1996 n. 332). La risposta, non in automatico, di aver ricevuto la comunicazione garantisce la certezza richiesta dall'art. 136 c.p.c.. La procedura di

comunicazione seguita risulta pertanto corretta sulla semplice base codicistica, e, con ogni evidenza, volta a realizzare l'obiettivo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, inserito dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1992 n. 2.

2. La procedura prevista da tale convenzione risulta corretta anche alla luce della legislazione speciale sul tema. Come correttamente ricordato dalla sentenza impugnata, già la L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2 (Delega al governo per la riforma della pubblica amministrazione), disponeva che "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge", rimandando poi per la determinazione de "i criteri e le modalità di applicazione del presente comma" a specifici regolamenti; e il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 6, menziona l'amministrazione della giustizia tra i soggetti pubblici destinati ad utilizzare i sistemi informativi automatizzati, sia pure con la riserva di particolari modalità di applicazione. Il Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è stato emanato con **D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123**, ed è il testo fondamentale che interessa la questione oggetto della presente causa. Tre sono le norme principali che sorreggono la tesi della sentenza impugnata sulla distinzione tra documenti informatici a firma digitale e comunicazioni telematiche di cancelleria: l'art. 2: "l'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è **effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile**, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6; l'art. 4, comma 3: "Ove dal presente regolamento non è espressamente prevista la sottoscrizione del documento informatico con la **firma digitale, questa è sostituita dall'indicazione del nominativo** del soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2; l'art. 6: "Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, **anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'art. 7**". È evidente la contrapposizione,

contenuta nell'art. 6, tra notificazione degli atti effettuata con firma digitale attraverso il sistema informatico civile, e comunicazioni con biglietto di cancelleria eseguita all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'art. 7, **secondo il quale ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'Ordine.** Altre norme del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, concorrono alla medesima conclusione: l'art. 3, commi 2 e 3, per i quali al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari, e non altri soggetti; le varie norme che, in attuazione dell'art. 4, comma 3 cit., precisano quali atti devono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma digitale (art. 6 per le notificazioni, art. 10 per la procura alle liti, art. 11 per l'iscrizione al ruolo, art. 15 per il deposito della relazione del C.T.U., art. 17 per la trasmissione della sentenza). Infine la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, n. 1, lett. b, modificando leggermente la formula dall'art. 136 c.p.c., comma 2 ("**Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica**"), evidenzia la distinzione di ruoli e di modalità di comunicazione tra il cancelliere e l'ufficiale giudiziario. Ed il terzo comma dell'art. 136, introdotto dalla Legge citata ("**Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi**"), nel ribadire la distinzione tra documenti informatici e teletrasmessi, rinvia alla normativa regolamentare sopra citata. **Il carattere sostitutivo della procedura telematica** rispetto a quella cartacea prevista dall'art. 136 c.p.c. e art. 145 disp. att. c.p.c.; la possibilità, ridotta ma effettiva, di malfunzionamento del sistema di trasmissione; **la gravità delle conseguenze decadenziali, impongono di ritenere che sia necessaria la risposta manuale di ricevuta con il tasto "rispondi", e non sufficiente la risposta in automatico "letto"** (per identica soluzione, limitatamente alla risposta "ok" del servizio di trasmissione via fax vedi Cass. 25 marzo 2003 n. 4319 e 3286/2006 cit.). Nè argomenti in contrario sembra possano trarsi dallo jus superveniens costituito dal nuovo testo dell'art. 136 c.p.c., comma 3, perché questo rinvia alla normativa regolamentare sopra citata, la quale non disciplina il punto specifico in esame. *Nè alla materia processuale, specificamente*

disciplinata dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, è applicabile il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, art. 12 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2), per il quale il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

Poiché nel caso di specie il destinatario della comunicazione ha dato la risposta per ricevuta non in automatico, la comunicazione risulta validamente effettuata.

Si deve conclusivamente enunciare il seguente principio di diritto, in relazione alla fattispecie di causa: "È valida la comunicazione di cancelleria ex art. 136 c.p.c., effettuata per e-mail all'indirizzo elettronico comunicato dal difensore al proprio Consiglio dell'Ordine e da questi alla Corte d'Appello competente, a norma del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, artt. 2, 4, 6, del quale il destinatario ha dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea".

La Cass. ha quindi affermato che la forma di comunicazione è libera e non necessita di firma digitale la conferma della ricezione deve avvenire con il percorso "rispondi" e non già con il semplice "letto" e su questo mi sento di dissentire nel momento in cui non vedo la differenza tra la formula del "p.p.v.", comunemente ritenuta sufficiente, e quella del "letto", il punto in diritto affermato è quello della specialità del regolamento nr. 123/2001 rispetto al nr. 513/1997, punto di diritto ormai superato perché il regolamento del 1997 è stato abrogato e non c'è gara tra una norma regolamentare dpr 123/2001 e la norma codicistica, art. 45 .

E' comunque importante aver affermato che la firma digitale non è altro che una specie della firma elettronica, principio peraltro ripreso dal CAD che distingue tra firma elettronica semplice e quella qualificata, e che non tutti gli atti del processo necessitano di sottoscrizione con firma digitale e che tra questi non v'è la comunicazione, la esecuzione di atti, questi sì, sottoscritti con il sistema della crittografia a chiave pubblica.

Il regolamento nr. 123/2001 distingue le comunicazioni dalle notificazioni ovviamente, affidando altrettanto ovviamente solo alle notificazioni il regime della firma digitale. Secondo il regolamento sia le notificazioni che le comunicazioni possono avvenire e all'interno del sistema informatico civile e all'indirizzo pec, l'art. 45 CAD afferma: " Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile

all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore " Vale la pena di richiamare la giurisprudenza in tema di art. 1335 c.c. - la presunzione opera attraverso la sola prova, con la ricevuta, dell'affidamento al servizio postale anche in mancanza dell'avviso di ricevimento- nel nostro caso l'invio è la spedizione, la disponibilità sul gestore del destinatario è la consegna : la certificazione è affidata al servizio pec. Il notificatore poi apporrà sulla ricevuta di consegna rilasciata in automatico dal gestore del destinatario, la procedura di validazione temporale Cosa succede se il server si blocca sicchè il destinatario non riesce a leggere la sua posta? Il messaggio si intende ricevuto perché "affidato" al servizio ovvero al suo gestore; né più né meno di quanto accade con il servizio postale: non si richiede che il destinatario visualizzi il messaggio, ma che il gestore del destinatario glielo renda disponibile. L'art. 48 CAD equipara la notificazione elettronica alla notificazione postale ordinaria con la conseguenza che anche in questo caso avremo il doppio momento: per il notificante nel suo rapporto con il gestore centrale che attesta l'invio e per il destinatario quando la consegna viene perfezionata con l'attestazione temporale di ricezione. Per le e-notifiche la possibilità di accesso è una articolazione della presunzione di conoscenza.

Ovviamente il principio di libertà delle forme consente attraverso lo strumento delle convenzioni dei protocolli di rendere ancora più semplice il sistema.

Perché mi sono soffermata sul problema delle comunicazioni e notificazioni :
per due motivi :

il primo: a livello locale con un protocollo d'intesa potremmo provare ad introdurre la comunicazione per e-mail, potremmo invitare i consulenti a trasmettere le relazioni agli indirizzi di posta elettronica dei difensori e del giudice, potremmo provare ad inserire nel fascicolo tradizionale un cd via via aggiornato, e tant'altro ancora

il secondo: il progetto IRE SUD Basilicata è stato inserito nel protocollo dei Ministri Brunetta ed Alfano proprio in tema di notifiche telematiche, è questo per noi un banco di prova serissimo perché le notificazioni e comunicazioni costituiscono il punto più difficile e nello stesso tempo assolutamente imprescindibile per l'intero sistema del processo civile informatizzato.